



ORDICO_ce

Cod.Reg. RPG_2020_005

Prot N. 00001216 - 13/03/2020 11:35:28 - USCITA



101451-2020-1216

COMUNICATO

A seguito di numerosi quesiti rivolti allo scrivente Ordine, si rileva che, nell'attuale fase di diffusione da Covid-9, sono sempre più frequenti richieste improprie di certificazioni di malattia per soggetti che non ne hanno diritto.

A tal proposito si precisa che:

- 1) la certificazione di malattia presuppone lo stato di malattia e non situazioni di esposizione al rischio;
- 2) Il certificato con codice nosologico V29.0 (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva) si può emettere esclusivamente quando il soggetto ha ricevuto il provvedimento dalla Sanità Pubblica di isolamento ai sensi del DPCM 08/03/2020 (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716);
- 3) I Medici non sono tenuti a rilasciare certificati richiesti dai datori di lavoro, difforni dalle indicazioni di cui ai punti precedenti.

Distinti saluti.



Il Presidente

(Maria Erminia Bottiglieri)